



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI
VETERINARI
UFFICIO VI Benessere animale
Viale Giorgio Ribotta, 5 - 00144 Roma

<Spazio riservato per l'apposizione
dell'etichetta di protocollo>

Registro – classif:

VIA PEC

Ai Servizi Veterinari delle Regioni e Province Autonome

Agli UVAC

Ai PIF

Al Servizio Polizia Stradale
rosanna.ferranti@interno.it
giorgio.bacilieri@poliziadistato.it

E, p.c. Prof. Leonardo Nanni Costa
leonardo.nannicosta@unibo.it
l.nannicosta@gmail.com

OGGETTO: Decisione 2013/188/UE *relativa alle relazioni annuali sulle ispezioni non discriminatorie effettuate a norma del regolamento (CE) N. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate*

Con la decisione 2013/188/UE del 18 aprile 2013, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 111 del 23/04/2013 ed applicabile dal 1^o gennaio 2015, la Commissione europea ha istituito un modello armonizzato per le relazioni annuali sulle ispezioni non discriminatorie sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti effettuate a norma dell'art. 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2005, che le autorità centrali competenti degli Stati membri devono presentare annualmente alla Commissione entro il trenta giugno.

L'allegato I, parte 2, della decisione 2013/188/UE ha inoltre previsto un nuovo modello armonizzato per la rendicontazione dei dati relativi alle ispezioni non discriminatorie al fine di migliorare la qualità e la comparabilità dei dati forniti alla Commissione europea nell'ambito della relazione annuale; questo dovrà essere utilizzato dalle ASL, dagli UVAC e dai PIF per rendicontare i controlli ufficiali eseguiti **a partire dall'anno 2014**.

In particolare, il nuovo modello di rendicontazione, è costituito dalle seguenti tre Tabelle, con relative note esplicative per la compilazione riportate nell' allegato II della stessa decisione:

la **Tabella 1**, divisa in Sezione A e Sezione B, *riguarda i tipi di ispezioni non discriminatorie effettuate a norma dell'art. 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n.1/2005;*

la **Tabella 2** è relativa alla *categoria e numero di casi di non conformità* al regolamento (CE) n. 1/2005 individuati durante le ispezioni non discriminatorie di cui all'art. 27, paragrafo 1;

la **Tabella 3** riguarda invece la *categoria e numero delle azioni intraprese dall'autorità competente* dopo l'individuazione di casi di non conformità al regolamento (CE) n. 1/2005.

Nella **Sezione A della Tabella 1** deve essere riportato il numero delle ispezioni non discriminatorie effettuate dall'autorità competente sugli animali, sui mezzi di trasporto e sui documenti di accompagnamento separatamente per le diverse specie di animali, nei seguenti luoghi e momenti del viaggio:

1. *nel luogo di partenza*, come previsto all'art.15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2005, e dopo che gli animali sono scaricati dal mezzo di trasporto *nel luogo di destinazione, se questo è un macello*;
2. *durante il trasporto*;
3. *dopo il completamento del trasporto* per verificare il rispetto dei periodi di viaggio e di riposo.

Le ispezioni non discriminatorie durante il trasporto comprendono le ispezioni effettuate dagli UVAC e dalle ASL, congiuntamente o meno agli organi di polizia, sui trasporti nazionali e internazionali destinati al macello od altro luogo.

Le ispezioni non discriminatorie effettuate dopo il completamento del viaggio per verificare il rispetto dei periodi di viaggio e di riposo includono soltanto i controlli dei giornali di viaggio, dei dati registrati dai cronotachigrafi o dai sistemi di navigazione satellitare.

Nella **Sezione B della Tabella 1** deve essere riportato il numero di animali, mezzi di trasporto e documenti di accompagnamento effettivamente (fisicamente) controllati dall'autorità competente durante le ispezioni non discriminatorie, separatamente per le diverse specie animali. Il numero dei mezzi di trasporto controllati fisicamente non comprende i controlli che vengono effettuati ai fini del rilascio del certificato di omologazione. Per quanto riguarda i controlli dei documenti di accompagnamento, se durante un'ispezione sono stati verificati diversi documenti di accompagnamento le verifiche effettuate si devono registrare come controllo unico.

Nella **Tabella 2** devono essere trascritte le *categorie e numero di casi di non conformità* al regolamento (CE) n. 1/2005 accertati durante le ispezioni non discriminatorie, separatamente per le diverse specie animali, considerando che nel corso di una singola ispezione possono essere riscontrate più di una non conformità.

Nella **Tabella 3** devono essere specificate le *categorie e numero delle azioni intraprese* dall'autorità competente per affrontare i casi di non conformità al regolamento (CE) n. 1/2005 accertati durante le ispezioni non discriminatorie, separatamente per le diverse specie animali.

Le categorie delle azioni intraprese riguardano:

- A. Sanzioni applicate in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 151/2007, tra cui le sanzioni accessorie di sospensione o revoca delle autorizzazioni rilasciate;
- B. Le misure di applicazione ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2005 (*ad es.* il cambio del conducente o del guardiano, la riparazione del mezzo di trasporto, il trasferimento della partita su altro mezzo di trasporto, la restituzione degli animali al punto di partenza, il proseguimento del viaggio verso il luogo di destinazione oppure lo scaricamento degli animali fino a risoluzione del problema), nonché gli scambi di informazioni ai sensi dell'art. 26 dello stesso regolamento, ossia le comunicazioni che devono essere fatte tra le varie autorità competenti in caso di riscontro di violazioni al regolamento (CE) n. 1/2005.

Per agevolare la raccolta dei dati di rendicontazione annuali richiesti, lo scrivente Ufficio ha predisposto una tabella excel conforme al modello presente in allegato I, parte 2 della decisione 2013/188, che verrà inviata per e-mail alle Regioni e Province Autonome, agli UVAC ai PIF e a tutti coloro che ne faranno richiesta, e che dovrà essere restituita **soltanto in formato elettronico entro il 28 febbraio 2015** per le rendicontazioni dei controlli ufficiali effettuati nell'anno 2014, ai seguenti indirizzi mail: dgsa@postacert.sanita.it; g.losacco@sanita.it.

Nella tabella excel predisposta, sono già state aggiunte altre colonne specificatamente per il pollame, i conigli, i pesci ed i cani, sulla scorta delle informazioni rendicontative relative agli anni precedenti, ma è evidente che se ci sono altre specie animali oggetto di ispezioni non discriminatorie diverse da quelle rappresentate nella tabella excel, si potranno aggiungere ulteriori specifiche colonne per includerle nella rendicontazione.

E' necessario rilevare che quando si ispezionano partite di animali per i quali risulta indaginoso determinare il numero, come ad esempio i pesci (avannotti in particolare), le rane, ecc., bisogna comunque stimare e riportare la loro numerosità e non il semplice numero delle partite.

Si precisa, inoltre, che i controlli disposti dagli UVAC sulla protezione degli animali durante il trasporto, ai sensi del decreto legislativo n. 28/93, devono essere rendicontati dalle ASL, mentre gli Uvac renderanno i controlli effettuati in campo da soli o congiuntamente agli organi di polizia. In generale, nei controlli congiunti, l'organo accertatore tenuto alla rendicontazione dei dati al Ministero della Salute è l'organo che compila il verbale di accertamento allegato al decreto legislativo n 151/2007, che deve essere sempre redatto anche se non vi è stato riscontro di alcuna non conformità al regolamento (CE) n. 1/2005.

Infine, si evidenzia che con i dati rendicontativi nazionali dei controlli effettuati nel corso dell'anno 2014, dovrà essere il Ministero della salute a predisporre la relazione annuale da inviare alla Commissione europea entro il trenta giugno 2015, in conformità alle istruzioni della decisione 2013/188/UE. Tuttavia, ogni autorità competente territoriale potrà decidere di utilizzare i propri dati rendicontativi per elaborare una relazione sull'attività svolta mediante l'analisi delle irregolarità accertate alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005, per individuare eventuali criticità e

mettere in atto azioni per superarle, come ad esempio un miglioramento della pianificazione dei controlli attraverso una più oculata valutazione del rischio.

Si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

*F.to Silvio Borrello

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.lgs.39/1993

Responsabile del procedimento: F. Bertani
Referente: G. Losacco
Ufficio: VI benessere animale
Tel: 06. 5994 6186 / 6706
g.losacco@sanita.it
dgsa@postacert.sanita.it